

□ Interrogazione n. 42

presentata in data 10 giugno 2005

a iniziativa del Consigliere Binci

“Realizzazione di un impianto di verniciatura industriale a polvere nel comune di Acqualagna (PU)”

a risposta scritta

Premesso:

che in data 12 gennaio 2004 la ditta x, ha presentato domanda alla Regione Marche per l'avvio della procedura di verifica di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2004 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”, in merito alla realizzazione di un impianto di verniciatura industriale a polvere nel Comune di Acqualagna;

che con lettera del 19 gennaio 2004 la Regione Marche riscontra che la richiesta sopra citata era nulla in quanto non corredata del progetto;

che in data 22 giugno 2004 la medesima ditta richiede allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune di Acqualagna l'avvio del procedimento di verifica di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2004;

che con nota del 5 luglio 2004 il Comune di Acqualagna risponde che è impossibilitato a dare avvio al procedimento per carenza della pratica trasmessa;

che in data 14 luglio 2004 la ditta ripresenta alla Regione Marche presso il servizio progettazione opere pubbliche di interesse regionale, attività estrattive e VIA, la richiesta di avvio alla procedura di verifica allegando il progetto;

che in data 5 novembre 2004 la ditta in parola ha richiesto al Comune di Acqualagna il permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato ad uso industriale;

che in data 25 novembre 2004 il Comune di Acqualagna ha rilasciato il richiesto permesso;

Preso atto:

che al l.r. 7/2004 disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale e il comma 2 dell'articolo 1 recita: “la VIA ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita...”;

che il progetto ricade nelle tipologie elencate nell'allegato B2 della l.r. 7/2004 punto 1) lettera g) “impianti di trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a mc 30”, le quali ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 3 della medesima legge regionale sono assoggettati alla procedure di VIA qualora lo richieda l'esito della procedure di verifica di cui all'articolo 6;

che l'articolo 6 della legge in parola prevede che la procedura di verifica ha inizio con la presentazione della richiesta con allegata la documentazione (comma 1), che la stessa deve essere depositata presso l'autorità competente che provvede alla sua trasmissione ai Comuni interessati per l'ulteriore deposito (comma 2), che tale deposito dura un tempo limitato entro il quale chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'autorità osservazioni e memorie scritte (comma 4), decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR l'autorità competente si pronuncia sull'esito della procedura di verifica (comma 7) e la mancata pronuncia comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA (silenzio assenso) (comma 9);

che l'articolo 61 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Acqualagna prevede che nelle zone produttive poste vicino alle zone residenziali non sono ammesse tutte quelle attività dichiarate insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico leggi sanitarie 1265/1934;

Vista:

la nota del Comitato cittadino di Acqualagna per la salvaguardia del territorio del 22 febbraio 2005 con la quale viene richiesta all'ufficio VIA della Regione Marche se è stata attivata la procedura di valutazione di impatto ambientale;

la nota di risposta del 15 marzo 2005 del dipartimento territorio e ambiente servizio progettazione opere pubbliche e VIA con la quale il dirigente riferisce “...che progetto della ditta x è pervenuto il 14 luglio 2004 prot. n. 24210, non è stata attivata la procedura di verifica ed essendo trascorsi i sessanta giorni previsti senza pronunciamento il procedimento è concluso in silenzio assenso”;

la nota del Comune di Acqualagna con la quale fa presente che alla data dell'8 aprile 2005 presso la propria segreteria non risulta pervenuto per il deposito e pubblicità alcuna pratica da parte della ditta x;

Constatato:

che l'articolo 2 della l.r. 7/2004 (definizioni) vengono specificati i termini usati nella legge stessa e che per "Comuni interessati" sono definiti tutti i Comuni interessati dalla costruzione dell'opera ed anche "il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale";

che nella relazione generale del progetto depositato in Comune per la richiesta del permesso di costruire nel capitolo 1 punto 1.2 si riporta che "L'attività di produzione che si svolgerà all'interno del fabbricato sarà definita successivamente e comunque prima dell'inizio di qualsiasi ciclo produttivo...";

che l'articolo 216 del t.u.l.s. citato nelle NTA del PRG del Comune di Acqualagna prevede che le sostanze chimiche insalubri anche acidi e elementi utilizzati nella procedura di verniciatura di metalli che la ditta dichiara di voler avviare. Inoltre alla lettera c) del citato articolo al punto 26 viene considerata insalubre la verniciatura con vernice a polvere;

che l'articolo 16 della legge 241/1990 e successive modificazioni recita: "1) gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 29/1993, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso; 2) in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere; 3) le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini";

Considerato:

che l'autorità competente avrebbe dovuto provvedere, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 7/2004, alla trasmissione della domanda e la sua relativa documentazione ai Comuni interessati;

che l'autorità competente avrebbe dovuto interessare dell'avvio della procedura anche i Comuni limitrofi rispetto a quello di Acqualagna in quanto interessati comunque dal connesso impatto ambientale;

che ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale, l'autorità competente configurata in questo caso nella Regione Marche, come dalle norme transitorie e finale articolo 21, comma 2, della legge medesima, doveva necessariamente attivare la procedura di verifica per stabilire se il progetto doveva essere assoggettato alla procedura di VIA;

che il Comune ha rilasciato ugualmente il permesso di costruire senza sapere quale attività di produzione si sarebbe svolta all'interno del fabbricato nonostante che le NTA del PRG prevedessero il divieto di svolgimento di attività insalubri nelle zone produttive site in prossimità di zone residenziali che nel caso specifico sono Belluria e Pole;

che la legge regionale autorizza l'autorità competente a non pronunciarsi nella procedura di verifica e far maturare il silenzio assenso comportando di fatto l'esclusione dei progetti dalla procedura di VIA, mentre la legge 241/1990 detta che il silenzio assenso in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini non viene in nessun caso maturato;

Il sottoscritto Massimo Binci, Consigliere regionale gruppo Verdi

CHIEDE

alla Giunta regionale di sapere:

- 1) per quale motivo l'autorità competente non ha provveduto al deposito del progetto di realizzazione dell'impianto di verniciatura industriale a polvere della ditta x nei Comuni interessati come dettato dall'articolo 6 della l.r. 7/2004, impedendo ai cittadini di poter esprimere osservazioni in merito;
- 2) le motivazioni che hanno portato l'autorità competente a non attivare affatto la procedura di verifica del progetto nel Comune di Acqualagna;
- 3) come sia possibile che si escludono dalla procedura di verifica progetti che invece la stessa legge regionale ne dispone necessariamente la verifica;
- 4) per quali altri progetti, che dovevano essere esaminati ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2004, è scattato il silenzio assenso nel periodo dall'entrata in vigore della legge medesima ad oggi;
- 5) come sia possibile che il Comune di Acqualagna ha rilasciato il permesso di costruire senza poter di fatto verificare se l'attività produttiva che si sarebbe svolta all'interno del fabbricato autorizzato poteva essere ammessa;

- 6) per quale motivo il Comune di Acqualagna ha rilasciato il permesso di costruire nonostante che l'attività produttiva futura rientra tra le attività insalubri di cui all'articolo 216 del t.u.l.s. 1265/1934, non ammesse dalle NTA del PRG;
- 7) se si ritiene necessario ed urgente abrogare il comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 7/2004 per evitare il ripetersi di conclusioni di procedimento con il silenzio assenso, che peraltro la legge 241/1990 in materia di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini esclude come procedura;
- 8) quali provvedimenti urgenti intende intraprendere, considerato che ad oggi i lavori di costruzione dell'impianto proseguono indisturbati.